

Documento di consultazione sulle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di “Gruppi bancari” e “Albo delle banche e dei gruppi bancari”



Qual è l'oggetto della consultazione?

La consultazione pubblica ha ad oggetto le disposizioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia in materia di gruppi bancari, perimetro di vigilanza consolidata, albo delle banche e dei gruppi bancari e gruppo bancario cooperativo (Parte Prima, Titolo I, Capitoli 2 e 4 e Parte Terza, Capitolo 6 della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013).



Quali sono le ragioni della presente consultazione?

La consultazione è volta a raccogliere commenti e osservazioni con riguardo alle proposte di modifica delle disposizioni sopra richiamate; tali modifiche si rendono necessarie al fine di:

- (i) attuare le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 (c.d. “CRD VI”) in materia di società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista (c.d. “(mixed) financial holding companies” o “(M)FHC”) contenute nel decreto legislativo n. 208 del 31 dicembre 2025;
- (ii) adeguare l'ordinamento nazionale alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/1623 (c.d. “CRR III”) in materia di società finanziarie e strumentali.

Per maggiori info, clicca [qui](#).



A chi si rivolge questa consultazione?

La consultazione si rivolge alle banche e alle società capogruppo di gruppi bancari, alle società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti a gruppi bancari, alle SIM di Classe 1 e ai gruppi di SIM di Classe 1, nonché a chiunque possa avere interesse a trasmettere osservazioni e commenti sul documento di consultazione.

Per maggiori info, clicca [qui](#).



Entro quando e come si possono inviare osservazioni e commenti?

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento di consultazione sul sito *web* della Banca d'Italia, tramite *pec* oppure in forma cartacea.

Per maggiori info, clicca [qui](#).



accade dopo la consultazione pubblica?

La Banca d'Italia analizzerà le osservazioni e i commenti ricevuti nel corso della consultazione per predisporre il testo finale delle disposizioni, che verrà pubblicato sul sito *web* dell'Istituto, ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge. La Banca d'Italia provvederà altresì a pubblicare un “resoconto della consultazione”, salvo che non sussista una ragione di esclusione dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 8 del Provvedimento del 9 luglio 2019 riguardante l'adozione di atti normativi.

Per maggiori info, clicca [qui](#).

Obiettivi della presente consultazione

Si sottopongono a consultazione pubblica le modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capitoli 2 e 4 e Parte Terza, Capitolo 6 della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, contenenti le disposizioni in materia di gruppi bancari, perimetro di vigilanza consolidata, albo delle banche e dei gruppi bancari e gruppi bancari cooperativi. Il decreto legislativo n. 208 del 31 dicembre 2025 ha apportato modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("TUB") per dare attuazione nell'ordinamento italiano alle novità introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1619 (c.d. "CRD VI") in materia di società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista (c.d. "*(mixed) financial holding companies*" o "(M)FHC").

Le modifiche alla Circolare n. 285 si rendono necessarie per:

- attuare le corrispondenti disposizioni nazionali di recepimento della CRD VI), contenute nel TUB in materia di società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista (c.d. "*(mixed) financial holding company*" o "(M)FHC"), che attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni attuative con particolare riguardo ai seguenti aspetti: i) procedura di autorizzazione, ii) modalità di presentazione dell'istanza, iii) coordinamento con le autorizzazioni previste dagli articoli 14, 19, 57-bis e 60-bis, iv) nozione di partecipazione e criteri di valutazione delle condizioni di esclusione;

La CRD VI prevede che le (M)FHC esentate dall'assunzione del ruolo di capogruppo possono ottenere dall'Autorità di vigilanza anche l'esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale, in presenza di specifiche condizioni.

La direttiva chiarisce inoltre che – in caso di esenzione della (M)FHC dal ruolo di capogruppo – può essere autorizzata anche una (M)FHC intermedia (e non soltanto una banca controllata) come responsabile per il rispetto dei requisiti su base consolidata ⁽¹⁾.

In attuazione della normativa primaria (art. 60-ter del TUB), viene introdotta una disciplina del procedimento di autorizzazione per l'esclusione della (M)FHC esentata dal perimetro di consolidamento prudenziale, con indicazione della documentazione che la (M)FHC è tenuta ad allegare all'istanza di autorizzazione e dei criteri per la valutazione delle condizioni da parte della Banca d'Italia. Viene inoltre modificato il procedimento di esenzione della (M)FHC dal ruolo di capogruppo per includere la possibilità di designare, in alternativa a una banca controllata, anche una (M)FHC intermedia.

- adeguare l'ordinamento nazionale alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/1623 (c.d. "CRR III") in materia di società finanziaria e strumentale. A tal fine:
 - (i) è chiarito che le società strumentali rientrano nella definizione di società finanziaria;
 - (ii) sono fornite alcune indicazioni applicative in linea con la normativa europea e le relative disposizioni attuative, al fine di esplicitare talune letture interpretative dell'autorità di Vigilanza, assicurando un approccio omogeneo tra gli intermediari.

Le modifiche sono accompagnate da un riquadro che illustra le principali scelte compiute, le ragioni e le finalità complessive. Il presente documento di consultazione è pubblicato in conformità con quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento della Banca d'Italia sull'adozione degli atti

¹ A seguito del recepimento della CRDV, le (M)FHC al vertice del gruppo europeo o della componente nazionale di un gruppo devono essere autorizzate ad assumere il ruolo di capogruppo; al ricorrere di determinate condizioni, inclusa la designazione di un altro soggetto del gruppo per l'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento, le (M)FHC possono tuttavia essere esentate dal ruolo di capogruppo.

normativi o aventi natura regolamentare (cfr. [Provvedimento del 9 luglio 2019](#)).

A chi si rivolge la presente consultazione

La presente consultazione è di interesse, in particolare, per: i) le banche e le società capogruppo di gruppi bancari; ii) le società bancarie, finanziarie e strumentali appartenenti a gruppi bancari, iii) per le SIM di Classe 1 e i gruppi di SIM di Classe 1 che sono destinatarie delle disposizioni della Banca d'Italia di recepimento della CRD VI e di adeguamento al CRR III; iv) le associazioni di categoria, che possono rappresentare le istanze dei propri associati; v) ogni altro soggetto o organizzazione che possa avere interesse a fornire alla Banca d'Italia osservazioni e spunti di riflessione sulle modifiche sottoposte a consultazione pubblica.

Analisi di impatto della regolamentazione

In conformità con il Provvedimento del 9 luglio 2019, il presente documento di consultazione non è accompagnato da un'analisi di impatto della regolamentazione in quanto gli interventi implementano conformemente le disposizioni della CRD VI e del CRR III (art. 8, comma 2).

Termini e modalità per partecipare alla consultazione pubblica

Le risposte alla consultazione possono essere trasmesse entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento ai seguenti indirizzi:

- ram@pec.bancaditalia.it qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC) e la risposta sia trasmessa quindi in formato elettronico all'indirizzo; oppure
- Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione II, via Delle Quattro Fontane 121/123, 00184, Roma, qualora si voglia far pervenire la risposta in forma cartacea. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail servizio.ram.regolamentazione2@bancaditalia.it.

In conformità con l'articolo 6 del richiamato [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), le risposte ricevute saranno analizzate solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione. In conformità con l'articolo 4 del medesimo Provvedimento, per agevolare la valutazione dei contributi ricevuti si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente i punti del documento a cui essi si riferiscono.

I rispondenti alla consultazione che – per esigenze di riservatezza – desiderano che le proprie risposte non siano pubblicate oppure siano pubblicate in forma anonima, ne fanno esplicito riferimento nella risposta alla consultazione oppure nella mail di trasmissione della stessa; i rispondenti che chiedono che la pubblicazione avvenga in forma anonima trasmettono anche un documento opportunamente anonimizzato. Il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti. Resta salvo, in ogni caso, quanto indicato nell'ultimo periodo della sezione successiva.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione nonché gli addetti autorizzati al trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento, Banca d'Italia -

Servizio Organizzazione - via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail org.privacy@bancaditalia.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Banca d' Italia può essere contattato presso via Nazionale 91, 00184 ROMA, o al seguente indirizzo e-mail: responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Resoconto della consultazione e prossimi passi

A conclusione della consultazione pubblica, la Banca d'Italia procederà all'analisi delle osservazioni e dei commenti ricevuti, nonché di ogni altra informazione rilevante, con l'obiettivo di elaborare il testo finale delle disposizioni, secondo quanto previsto, tra l'altro, dall'art. 6, comma 1, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#). Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, il testo finale delle disposizioni verrà pubblicato, come di consueto, sul sito *web* della Banca d'Italia.

Con l'emanazione del testo finale delle disposizioni oppure entro sessanta giorni dalla stessa, la Banca d'Italia darà conto, con apposito documento, della valutazione dei commenti esaminati ai fini della definizione del contenuto degli atti di regolazione adottati ("resoconto della consultazione"). Non sussiste un obbligo per la Banca d'Italia di fornire riscontro puntuale su ogni singolo commento; inoltre, il resoconto della consultazione potrà essere redatto anche in forma sintetica. In relazione ai commenti ricevuti, la Banca d'Italia potrà anche valutare se ricorrere a ulteriori forme di confronto con i destinatari delle presenti disposizioni, in conformità con l'art. 3, comma 4, del richiamato [Provvedimento del 9 luglio 2019](#).

Premessa al documento di consultazione

1. Le novità introdotte dalla CRD VI in materia di società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista

La direttiva (UE) 2024/1619 (c.d. “CRD VI”) ha introdotto alcune novità in materia di società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista (c.d. “(mixed) financial holding company” o “(M)FHC”).

In particolare, è stata prevista la possibilità per le (M)FHC esentate dall’assunzione del ruolo di capogruppo di ottenere dall’Autorità di vigilanza anche l’esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale, al ricorrere di specifiche condizioni¹. Resta comunque fermo, in base all’art. 60-ter, comma 3 TUB, il potere dell’autorità competente di revocare l’autorizzazione all’esclusione della (M)FHC dal perimetro di consolidamento quando vengono meno le condizioni in base alle quali detta autorizzazione è stata rilasciata.

Tra gli altri interventi riguardanti le (M)FHC, principalmente di natura tecnica e volti a colmare minime lacune della disciplina previgente, viene anche chiarito che – in caso di esenzione della (M)FHC dal ruolo di capogruppo – possa essere designata come responsabile per il rispetto dei requisiti su base consolidata anche una (M)FHC intermedia (e non soltanto una banca controllata)².

Per l’attuazione di queste previsioni si è reso necessario modificare le disposizioni del TUB che recano la disciplina sul gruppo bancario e sulla vigilanza consolidata; nell’ambito di tali modifiche, è stato anche attribuito alla Banca d’Italia il potere di emanare disposizioni attuative della disciplina in tema di (M)FHC, con particolare riguardo agli aspetti procedurali, nonché ai criteri di valutazione delle relative condizioni, per l’esclusione delle (M)FHC dal perimetro di consolidamento³.

1.1. Modifiche alle disposizioni di vigilanza in materia di (M)FHC

In attuazione dell’articolo 60-ter del TUB, la Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo I, Capitoli 2 e 4, viene modificata per recepire le novità in materia di (M)FHC introdotte dalla CRD VI.

In particolare, con l’intervento normativo in questione:

- viene disciplinato il procedimento di autorizzazione per l’esclusione della (M)FHC esentata dal perimetro di consolidamento prudenziale, con indicazione della documentazione che la (M)FHC dovrebbe allegare all’istanza di autorizzazione e dei criteri per la valutazione delle condizioni da parte della Banca d’Italia. In particolare, per le banche meno significative,

¹ In particolare, per essere esclusa dal consolidamento, la (M)FHC esentata dovrebbe: (i) detenere esclusivamente una partecipazione nella banca controllata; (ii) non ricorrere in modo sostanziale alla leva finanziaria. In questi casi, la (M)FHC non risulterebbe esposta ad altri rischi se non quelli rivenienti dalla banca controllata e, a sua volta, non potrebbe essere fonte di alcun rischio per quest’ultima; l’inclusione della (M)FHC nel perimetro di consolidamento sarebbe irrilevante per la determinazione dei profili di rischio del gruppo e, pertanto, per la vigilanza consolidata.

² A seguito del recepimento della CRD V, le (M)FHC al vertice del gruppo europeo o della componente nazionale di un gruppo devono essere autorizzate ad assumere il ruolo di capogruppo; al ricorrere di determinate condizioni, inclusa la designazione di un altro soggetto del gruppo per l’esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento, le (M)FHC possono essere esentate dal ruolo di capogruppo (e non devono quindi essere autorizzate).

³ Cfr. Articolo 60-ter TUB.

la Banca d'Italia terrebbe conto dei criteri di valutazione indicati dalla BCE nella Guida sulle opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione⁴;

- vengono introdotte specifiche norme di raccordo per assicurare il coordinamento del procedimento di autorizzazione con altri procedimenti previsti dalla normativa di settore; in particolare, nel caso in cui una (M)FHC intenda ottenere l'esenzione dal ruolo di capogruppo unitamente all'esclusione dal perimetro di consolidamento prudenziale, i due procedimenti verranno considerati connessi e, in quanto tali, si potrà procedere contestualmente all'esame delle relative condizioni⁵;

Vengono inoltre modificate le norme vigenti sul procedimento di esenzione della (M)FHC dall'assunzione del ruolo di capogruppo al fine di prevedere la possibilità di designare anche una (M)FHC intermedia (e non soltanto una banca controllata) come responsabile per il rispetto dei requisiti su base consolidata.

2. Le novità introdotte dal CRR III in materia di società finanziaria e strumentale

Il regolamento (UE) 2024/1623 (c.d. "CRR III") ha anche modificato le definizioni di società finanziaria⁶ e di società strumentale (c.d. "*ancillary services undertaking*"). Tra le altre modifiche, viene chiarito che le società strumentali rientrano nella più ampia definizione di società finanziaria.

Nell'ambito dell'attuazione nazionale del Regolamento, sono stati pertanto apportati alcuni interventi di modifica del TUB, principalmente di natura tecnica, necessari per adeguare le definizioni di società finanziaria e strumentale al quadro normativo europeo.

1.2. Modifiche alle disposizioni di vigilanza in materia di società finanziarie e strumentali

In linea con gli interventi alla normativa primaria, vengono adeguate alle novità introdotte dal CRR III anche le disposizioni di vigilanza che già contenevano alcune previsioni in tema di società finanziarie e strumentali. In tale contesto, vengono inoltre fornite indicazioni applicative per esplicitare talune letture interpretative dell'autorità di Vigilanza, così da assicurare un approccio omogeneo tra gli intermediari vigilati.

⁴ Cfr. Guida del 24 marzo 2016 sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione e ss.mm. Tali criteri sono anche richiamati dalla Raccomandazione della BCE del 25 luglio 2025, con cui sono fornite indicazioni alle autorità nazionali competenti per l'esercizio delle discrezionalità nei confronti delle banche meno significative. Sull'esclusione delle *holding* dal consolidamento prudenziale, la BCE - nel valutare se l'esclusione può incidere sull'efficacia della vigilanza consolidata e se la *holding* ricorre in modo significativo alla leva finanziaria - intende considerare se: (1) gli strumenti di capitale / debito della *holding* sarebbero ammissibili nel CET1, AT1 o T2 (ove emessi da una banca); (2) la composizione degli attivi, passivi e degli elementi fuori bilancio della *holding* di vertice è tale che i coefficienti di CET1, T1, *total capital* e leva finanziaria della banca / (M)FHC controllata, su base individuale e/o consolidata, sono superiori ai coefficienti calcolati sulla base della situazione consolidata della *holding*; (3) la *holding* si impegna a mantenere nel tempo una composizione del patrimonio netto, degli attivi, passivi e degli elementi fuori bilancio in linea con i punti (1) e (2); (4) la banca / (M)FHC controllata, incaricata del rispetto dei requisiti prudenziali su base consolidata, dimostra che i rischi legali o reputazionali (ad es. in tema AML o fiscale) sono gestiti in modo adeguato.

⁵ Cfr. art. 14, co. 3 del Regolamento unitario sui procedimenti amministrativi della Banca d'Italia.

⁶ Al riguardo, si fa presente che il CRR III ha – tra l'altro – escluso dalla nozione di "società finanziaria" le società veicolo per la cartolarizzazione di cui all'art. 2, punto 2 del regolamento (UE) n. 2017/2402; a partire dal 9 luglio 2024, tali società non sono più società finanziarie e, pertanto, non appartengono più al gruppo bancario.

In particolare, con riferimento alle fattispecie più diffuse a livello nazionale, viene chiarito che:

- gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (c.d. “OICR”) possono qualificarsi come società finanziarie qualora svolgano in via principale le attività di una società finanziaria o di una società strumentale. In tal caso, qualora assumano anche la forma societaria o comunque abbiano personalità giuridica in base alla legge nazionale dello Stato in cui hanno sede legale⁷, gli OICR sono inclusi nel gruppo bancario.
- le *Real Estate-Owned Companies* (c.d. “REOCO”)⁸ possono qualificarsi come società strumentali se l’utilizzo dei beni a garanzia dei crediti o le attività della REOCO sono a tutela delle ragioni di credito del gruppo bancario⁹. Tale chiarimento è in linea con la prassi consolidata di supervisione, in forza della quale le REOCO sono incluse nel gruppo bancario (e nel perimetro di consolidamento prudenziale) solo se fanno emergere dei rischi per il gruppo;
- le società di leasing operativo sono incluse nella definizione di “società strumentali”, salvo che i gruppi bancari dimostrino che l’attività di leasing non supporta, integra e/o fa affidamento sull’attività del gruppo bancario¹⁰.

⁷ Es. SICAV / SICAF, o analoghi fondi di diritto estero.

⁸ Le c.d. *Real Estate-Owned Companies*, società immobiliari specializzate che stimolano la partecipazione di terzi alle aste in cui gli immobili sono messi all’incanto o acquistano direttamente gli immobili, per evitare una eccessiva perdita del loro valore e aumentare la probabilità e l’ammontare dei recuperi.

⁹ Nel caso, ad esempio, delle attività di acquisto, gestione, valorizzazione e vendita degli immobili posti a garanzia delle esposizioni o derivanti dal re-impossessamento a seguito dello scioglimento dei contratti di locazione finanziaria.

¹⁰ Nel dettaglio, si dovrebbe dimostrare che: (i) l’attività non è svolta a favore di banche o società finanziarie, (ii) l’attività non è integrata dall’offerta di prodotti o servizi bancari; (iii) l’attività non dipende significativamente dall’attività o dai finanziamenti del gruppo bancario.